

Alle associazioni nazionali affiliate alla FIFA

Circolare n. 803

Zurigo, 3 aprile 2002

Emendamenti al Regolamento FIFA per Agenti di Calciatori

Il Comitato Esecutivo FIFA ha approvato alcuni emendamenti al Regolamento FIFA Agenti di Calciatori (edizione Dicembre 2000). Si rimette in allegato la versione aggiornata dei relativi articoli.

Come si può osservare, tali emendamenti riguardano i candidati residenti all'interno dell'Unione Europea (UE) e dello Spazio Economico Europeo (SEE) e, in particolare, i provvedimenti di competenza di ogni associazione nazionale per quanto concerne la domanda di ammissione all'esame (cfr. art.2, comma 1) e la stipula della polizza assicurativa di responsabilità professionale (cfr. art.6, comma 1).

Il nuovo testo avrà il seguente e specifico effetto: se un potenziale agente vive in paese UE/SEE differente da quello in cui egli possiede la cittadinanza, quest'ultimo sarà autorizzato a sostenere la prova scritta presso l'associazione nazionale del paese ove egli ha il suo domicilio legale, senza l'obbligo di avervi vissuto ininterrottamente per almeno due anni. Le associazioni nazionali dell'UE/SEE sono espressamente autorizzate ad accettare una copertura assicurativa da qualsiasi compagnia di assicurazioni, avente sede in qualsiasi paese dell'UE/SEE.

Al fine di evitare inutili malintesi od imprecisioni per quanto riguarda la sessione d'esame tenutasi presso le varie associazioni nazionali nel marzo 2002, il nuovo regolamento entrerà in vigore l'1 aprile 2002. La disposizione relativa alla polizza assicurativa di responsabilità professionale (art.6, comma 1) avrà un effetto retroattivo. Ciò significa che un agente residente all'interno dell'UE/SEE che intenda sostituire la propria polizza assicurativa, è libero di sottoscriverne una nuova con una qualsiasi altra compagnia di assicurazioni di altro paese dell'UE/SEE.

Si chiede gentilmente di informare gli agenti di calciatori licenziati dalla vostra associazione nazionale di quanto sopra menzionato e si ringrazia per la sempre cortese collaborazione.

Distinti saluti

FIFA
Michel Zen-Ruffinen
Segretario Generale

Allegati

Copia: - Comitato Esecutivo
- Commissione Status Calciatori
- Confederazioni

Emendamenti al Regolamento FIFA per l'attività degli Agenti di Calciatori

Articolo 2

(nuovo testo del comma 1)

Ogni persona fisica che desidera esercitare l'attività di agente di calciatori deve inviare una domanda scritta all'associazione nazionale del paese di cui possiede la nazionalità o, qualora fosse residente in un altro paese, all'associazione nazionale del paese presso il quale egli risiede ininterrottamente da almeno due anni.

All'interno dell'UE/SEE, il richiedente può rivolgersi all'associazione nazionale del paese presso il quale egli risiede, qualsiasi sia dalla durata della sua residenza.

Articolo 6

(nuovo testo del paragrafo 1)

Se un candidato ottiene il punteggio minimo richiesto per superare l'esame, (cfr. allegato A, punto I, comma 5) l'associazione nazionale gli richiederà di sottoscrivere una polizza assicurativa di responsabilità professionale con una compagnia di assicurazioni del paese dove lo stesso ha superato l'esame.

All'interno dell'UE/SEE, il candidato può sottoscrivere una polizza assicurativa con una compagnia di assicurazioni di qualsiasi paese dell'UE/SEE.

Il candidato, in seguito, dovrà far pervenire la polizza assicurativa all'associazione nazionale competente.